

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **482**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2000

Risoluzione
del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione
« La lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato
interno » (COM(1998)569-C5-0245/1999-1999/2179(COS))

Annunziata il 16 giugno 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il Libro verde della Commissione
(COM(1998) 569-C5-0245/1999),

vista la comunicazione della Commissione del 24 novembre 1999 sulla strategia per il mercato interno europeo COM(1999)624),

visto il piano d'azione contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997 (1),

visto il regolamento (CE) 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo

di merci contraffatte e di merci usurpative, più volte modificato (2),

viste le conclusioni della riunione dei ministri degli affari esteri del G8 del 9 maggio 1998 concernente le infrazioni connesse alla proprietà intellettuale,

visti gli articoli 41 e seguenti dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

(1) GU C 251 del 15 agosto 1987, pag. 1.

(2) GU L 341 del 30 dicembre 1994, pag. 8.

(3) GU L 336 del 23 dicembre 1994, pag. 213.

(4) GU C 116 del 28 aprile 1999, pag. 35.

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0096/2000),

A. considerando che il Libro verde è volto a misurare l'impatto economico della contraffazione e della pirateria nel mercato interno, a considerare l'efficacia della legislazione concernente la lotta contro tale fenomeno e a valutare se sia necessario prendere nuove iniziative a livello comunitario,

B. considerando il costo sociale ed economico, per l'innovazione e la salute, del fenomeno della contraffazione e della pirateria, i suoi effetti nefasti sulla creatività e l'innovazione e il fatto che le sue attività si inseriscono in un quadro più vasto di criminalità organizzata,

C. considerando che, come giustamente afferma il Libro verde, i termini « contraffazione » e « pirateria » si riferiscono spesso a situazioni estremamente diverse non solo fra uno Stato membro e l'altro ma talora anche all'interno dello stesso paese, a seconda degli attori che vi sono implicati,

D. considerando che la definizione di contraffazione e pirateria data dal Libro Verde, a prescindere dal contenuto che queste nozioni possono avere nei diversi sistemi giuridici degli Stati membri, si applica a un pregiudizio a un diritto di proprietà intellettuale,

E. considerando che nel contesto di cui al considerando D e in relazione alle misure da adottare occorre elaborare una definizione che consenta di distinguere fra vari tipi di violazione, tenendo conto del fatto che nella contraffazione e nella pirateria sono insiti elementi di intenzionalità e di dolo,

F. considerando pertanto che le azioni che dovranno essere intraprese in seguito

al Libro verde dovranno avere per oggetto, fra le altre cose e in modo particolare, la lotta contro gli atti di contraffazione e di pirateria commessi attraverso Internet o qualsiasi altra rete digitale, a condizione che questi non siano già stati trattati in altri strumenti comunitari,

G. considerando che la Commissione è tenuta a portare avanti i lavori in corso concernenti la questione dell'esaurimento dei diritti dei marchi e, più in generale, dei diritti di proprietà intellettuale, ma che in tale contesto deve essere chiaro che non vi è alcun nesso fra le norme in materia di esaurimento e la pirateria dei marchi,

1. invita la Commissione ad adottare un approccio globale e coordinato, che comporti un aspetto di prevenzione e un aspetto di repressione, e sia caratterizzato da fermezza e omogeneità;

2. ritiene che il Libro verde della Commissione rivesta un'importanza capitale:

per il futuro delle nostre imprese,

per la salute e la sicurezza dei consumatori,

per mantenere ad un livello elevato l'innovazione e la creatività negli Stati membri dell'UE,

per lottare contro la perdita di entrate fiscali negli Stati membri (dazi doganali, IVA),

per spezzare il legame sempre più stretto tra contraffazione, pirateria e criminalità organizzata;

3. raccomanda l'elaborazione e l'attuazione di campagne di sensibilizzazione del pubblico agli aspetti illeciti e criminali del fenomeno in questione, in collegamento con le organizzazioni professionali e utilizzando segnatamente i programmi d'informazione esistenti della Commissione;

4. propone che ogni campagna di sensibilizzazione del pubblico includa i seguenti messaggi chiave: rischi per la salute e la sicurezza; riduzione a lungo termine della scelta dei consumatori; perdita di

posti di lavoro causata dagli effetti negativi sulle imprese produttrici legittime; in particolare, perdita di proventi per singoli artisti, artigiani e piccole imprese e lavoratori autonomi; finanziamento del crimine organizzato; cattive condizioni di lavoro cui sono soggetti i lavoratori delle imprese di produzione pirata;

5. invita la Commissione e gli Stati membri ad estendere la campagna di sensibilizzazione alle autorità responsabili della repressione, creando una rete comprendente i professionisti e le autorità pubbliche per lo scambio di informazioni, l'individuazione e la cooperazione;

6. incoraggia la Commissione a elaborare una rete di punti di contatto per i settori impegnati nella lotta alla contraffazione e alla pirateria negli Stati membri e a sviluppare un dialogo per la realizzazione delle migliori pratiche e della formazione transfrontaliera;

7. raccomanda di accordare alle organizzazioni professionali il diritto di comparire in giudizio per la difesa degli interessi collettivi di cui sono responsabili;

8. sottolinea l'importanza della formazione delle autorità di polizia, di dogana e giudiziarie e propone che la Commissione instauri un programma di concertazione in questo settore, facendo appello allo scambio di *know-how* e l'adozione, a livello comunitario, delle migliori prassi nazionali;

9. sottolinea l'importanza di richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla natura paneuropea del problema, affinché essi possano attuare in questo campo un appropriato programma d'azione che veda la partecipazione degli organi pertinenti e del settore privato;

10. incoraggia la Commissione a studiare, unitamente all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI), il ruolo che quest'ultimo potrebbe svolgere in questo campo per il rafforzamento della formazione e dell'assistenza tecnica alle autorità;

11. chiede alla Commissione di mettere a punto una metodologia per la raccolta, l'analisi e il confronto dei dati sulla contraffazione e la pirateria nonché di elaborare una relazione biennale destinata al Parlamento e al Consiglio sull'evoluzione del fenomeno nel mercato interno e nei paesi candidati e sull'efficacia delle misure adottate dai diversi organismi ed istanze competenti;

12. chiede alla Commissione che i sistemi d'informazione e le basi di dati pubblici e privati esistenti in materia di lotta contro la contraffazione e la pirateria siano oggetto di una maggiore utilizzazione e che esamini la compatibilità fra tali sistemi e le eventuali « passerelle » da creare tra loro;

13. chiede alla Commissione di studiare l'eventuale adozione di misure per lottare efficacemente contro la fabbricazione su vasta scala di prodotti che sono frequentemente oggetto di contraffazione o pirateria, come l'obbligo di iscrizione di codici di identificazione unici su tutti i supporti digitali prodotti in Europa;

14. chiede alla Commissione di assicurare la tutela giuridica dei dispositivi di protezione e di autenticazione dei prodotti e dei servizi nel rispetto dei diritti del consumatore, qualora non siano disciplinati da altri strumenti;

15. auspica che i programmi di ricerca e sviluppo contribuiscano ai dispositivi tecnici di protezione, che dovranno essere efficaci e realistici;

16. chiede alla Commissione di studiare in quale modo potrebbe essere posto in pratica un dispositivo tecnico ideale, comprendente elementi evidenti individuabili da parte dei consumatori, combinati con dettagli nascosti ad uso dei servizi di controllo;

17. invita le autorità europee e nazionali a far sì che vengano adottati e applicati codici di buona condotta relativi all'utilizzo di opere protette, quali i programmi di burocratica;

18. sottolinea che l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e la loro protezione dalla contraffazione e dalla pirateria debbono costituire priorità nel quadro dei negoziati concernenti l'adesione di nuovi Stati membri — ai quali durante il processo negoziale va fornita la necessaria assistenza a livello materiale e di formazione — nonché nell'ambito di accordi doganali esistenti o di qualsiasi negoziato commerciale con paesi terzi;

19. riconosce che, se nei negoziati per l'adesione di nuovi Stati membri e nei negoziati commerciali con paesi terzi la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è considerata prioritaria, l'azione più efficace sarà comunque quella dei governi e dell'autorità costitutiva dei nuovi Stati membri; è perciò di vitale importanza procedere ad uno scambio di informazioni pertinenti;

20. chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per migliorare il coordinamento della lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno;

21. chiede alla Commissione di proporre le modifiche necessarie al trattato, al fine di consentire all'EUROPOL di assumere nuove competenze in questo settore;

22. sottolinea l'urgenza di mettere a punto un quadro adeguato per un'assistenza reciproca tra le autorità competenti di ogni Stato membro al fine di lottare contro tale fenomeno e, nei casi adatti, mediante una collaborazione tra tali autorità e la Commissione;

23. mette in rilievo l'importanza che l'armonizzazione della legislazione in materia di lotta alla contraffazione e alla pirateria riveste ai fini dell'eliminazione delle disparità che sussistono fra i regimi di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno sia per le merci provenienti da paesi terzi che per quelle prodotte in modo fraudolento nella stessa Unione europea;

24. insiste sulla necessità di procedere all'armonizzazione delle norme nazionali, partendo almeno da sanzioni minime co-

muni, per reprimere la produzione, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e — qualora siano acquisiti con propositi criminosi e comportino articoli di ingente valore — il possesso di contraffazioni e di prodotti pirata, prevedendo una procedura semplificata soprattutto per quanto riguarda la ricerca e il sequestro, e agevolando l'accertamento della prova;

25. invita gli Stati membri a intensificare i controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione europea;

26. invita, allo stesso titolo, il Consiglio a prendere in esame l'armonizzazione delle norme penali nazionali relative alla violazione della legislazione doganale in materia di contraffazione e di pirateria;

27. raccomanda, al fine di combattere efficacemente questa piaga sociale, un inasprimento delle sanzioni in materia penale e una maggiore efficacia delle misure e procedure in materia civile (danni e interessi);

28. invita la Commissione a esaminare l'eventuale instaurazione, a livello dell'UE, di criteri per il calcolo del risarcimento danni e di qualunque altra misura utile ai fini della determinazione del pregiudizio subito;

29. chiede che siano estese a tutti gli Stati membri alcune misure come il ritiro, a carico del contravventore, delle merci contraffatte o pirata immesse sul mercato, nonché la possibilità per il titolare del diritto di ottenere su richiesta, prima di qualsiasi azione di merito, il sequestro effettivo delle merci controverse;

30. è preoccupato per l'assenza di vie di ricorso a disposizione di quelle persone e di quelle imprese nell'UE maggiormente colpite dalla contraffazione e dalla pirateria commerciale, e chiede rimedi giuridici efficaci, compreso il deterrente costituito da un inasprimento delle sanzioni non penali, da un risarcimento danni esemplare e dal recupero delle spese legali e di altro tipo a carico dei contravventori;

31. chiede che si agisca affinché anche gli Stati legati all'Unione europea da accordi di associazione o di partenariato partecipino coerentemente alla lotta contro la contraffazione e la pirateria;

32. chiede l'inasprimento delle sanzioni accompagnato da misure complementari come:

la chiusura/cessazione di attività, provvisoria o definitiva, degli stabilimenti in cui sono stati commessi atti di pirateria e di contraffazione;

la pubblicazione delle decisioni giudiziarie in materia e la registrazione di tali decisioni in una base di dati centrale accessibile ai professionisti e alle autorità responsabili della repressione;

l'istituzione, per il titolare del diritto violato, di un diritto all'informazione da parte degli autori dell'atto di contraffazione o pirateria, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela dei dati personali secondo le quali esiste in questo caso il diritto a non fare dichiarazioni contro se stessi;

33. chiede che un'attenzione particolare sia accordata alle questioni connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale quando gli atti di contraffazione e di pirateria riguardano almeno due Stati membri e che le eventuali lacune constatate siano prese in considerazione in particolare nel quadro dei lavori in corso a livello europeo in materia di cooperazione giudiziaria;

34. chiede che un'attenzione particolare sia accordata alle questioni connesse alla cooperazione internazionale quando uno o più elementi dell'atto di contraffazione o di pirateria siano commessi in paesi terzi;

35. chiede alla Commissione di proporre, nell'ambito della CIG e delle riforme della Corte di giustizia delle Comunità europee, una ripartizione delle attribuzioni che tenga conto dei contenziosi in materia di proprietà intellettuale e industriale;

36. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.